

Decreto Dirigenziale n. 796 del 09/06/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 6 - UOD Bonifiche

Oggetto dell'Atto:

PIANO REGIONALE DI BONIFICA. DM AMBIENTE N. 7/2013. APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER ESECUZIONE INDAGINI PRELIMINARI

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. Che con delibera amministrativa del Consiglio Regionale n. 777 del 25/10/2013 è stato approvato il Piano Regionale di Bonifica (PRB), pubblicato sul BURC n. 30/2013;
- b. Che il suddetto Piano contiene, tra l'altro, il Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati nei Siti di Interesse Nazionale – CSPC SIN (Allegato 4 al PRB) e il Censimento dei Siti in Attesa di Indagine (Allegato 5 al PRB);
- c. Che nel predetto Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati di Interesse Nazionale sono stati inclusi tutti i siti censiti ricadenti all'interno del perimetro provvisorio di un SIN, ovvero, qualora il SIN sia assoggettato ad intervento di sub-perimetrazione, tutte le aree che, a valle dell'intervento, siano state censite come potenzialmente inquinate ai sensi del DM 16.05.89 a prescindere dal superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) e per le quali devono essere avviate, o sono già state avviate, le procedure di caratterizzazione;
- d. Che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella Conferenza di Servizi del 24/07/2012, ha preso atto della subperimetrazione del SIN Bacino Idrografico del Fiume Sarno, effettuata da ARPAC su incarico del predetto Dicastero;
- e. Che nell'Allegato 5 al PRB sono inseriti i siti censiti nel Piano Regionale di Bonifica 2005, non ricadenti nei SIN, per i quali non risulta accertato il superamento delle CSC;
- f. Che il PRB stabilisce che l'elenco di cui al richiamato Allegato 5 debba essere trasferito ai Comuni competenti per l'effettuazione di verifiche in ordine alla necessità o meno di procedere all'esecuzione di indagini preliminari;

PREMESSO, altresì

- a. Che l'art. 36 bis della L. n. 134/2012 ha modificato l'art. 252, comma 2, del D. Lgs. n. 152/06 in materia di razionalizzazione dei criteri di individuazione di siti di interesse nazionale aggiungendo un nuovo requisito e stabilendo che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e' effettuata la ricognizione dei siti attualmente classificati di interesse nazionale che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, richiamato decreto;
- b. Che, in attuazione della norma di cui al precedente punto, il MATTM ha emanato il DM Ambiente prot. n. 0000007 del 11/01/2013, pubblicato sulla GURI del 12/03/2013, che approva l'elenco, riportato nell'Allegato 1 al D.M. stesso, dei siti che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 252, comma 2, del D. Lgs. n. 152/06 come modificato dall'art. 36 bis della L. n. 134/2012 e che, pertanto, non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale;
- c. Che, in particolare, il richiamato D.M. n. 7/2013 stabilisce che per la Regione Campania i territori perimetrati ed identificati come:
 - SIN Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano (LDFAA);
 - SIN Napoli Pianura;
 - SIN Aree del Litorale Vesuviano;
 - SIN Bacino Idrografico del Sarno;
 - non rientrano più tra i Siti di bonifica di Interesse Nazionale;
- d. Che il D.M. in argomento stabilisce, inoltre, all'art. 1 comma 2, che "la competenza per le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica all'interno dei siti di cui all'Allegato 1 viene trasferita alle Regioni territorialmente interessate che subentrano nella titolarità dei relativi procedimenti";

CONSIDERATO

a. Che l'Avvocatura regionale, nei pareri resi (prot. n. 350355/2013 e n. 506662) in merito alle determinazioni da adottare a seguito dell'entrata in vigore del D.M. n. 7/20013, ha ritenuto che la declassificazione da "Sito di Interesse Nazionale" comporta la decadenza della dichiarazione

- automatica di aree "potenzialmente contaminate" con conseguente obbligo di caratterizzazione, per tutte le aree subperimetrate nell'ambito dei SIN qualora non vi sia evidenza analitica del superamento delle CSC:
- b. Che il MATTM, con nota prot. n. 2474/TRI del 24/01/2014, ha specificato che la subperimetrazione dei Siti di Interesse Nazionale, pur non comportando automaticamente che tutta l'area subperimetrata sia oggetto di contaminazione, individua un'area nella quale sussistono i presupposti per l'applicazione delle procedure di indagine e di interventi in materia di bonifiche, in particolare approfondimenti conoscitivi ed indagini tecniche e che tale situazione sostanziale non ha subito, né poteva subire alcuna modifica a seguito dell'applicazione dell'art. 36 bis della legge n. 134/2012;
- c. Che, alla luce del combinato disposto dall'applicazione del DM 7/2013 e della richiamata comunicazione del MATTM, la Regione è competente per le operazioni di verifica e di eventuale bonifica dei siti rientranti nella subperimetrazione degli ex-SIN e si rende, pertanto, necessario procedere alla regolamentazione delle attività inerenti gli approfondimenti conoscitivi e le indagini tecniche, riconducibili alle cd. "indagini preliminari" disciplinate dall'art. 242 del D. Lgs. n. 152/06, in quanto obbligatorie per tutti i siti subperimetrati nell'ambito degli ex SIN (Allegato 4 al PRB tabelle 4.2, 4.3, 4.5, 4.6 e subperimetrazione SIN Bacino Idrografico del Fiume Sarno di cui alla Conferenza di Servizi MATTM del 24/07/2012) e non sottoposti, ad oggi, ad indagini e/o caratterizzazione;

RILEVATO

- a. Che, a tal fine, la DG Ambiente ed Ecosistema ha richiesto, con nota prot. n. 0067494 del 30/01/2014, all'ARPAC di predisporre un documento tecnico che definisca le linee guida per la predisposizione e l'esecuzione delle indagini preliminari, differenziate per tipologia di siti (aree dismesse, impianti trattamento rifiuti, discariche, etc....) e per dimensioni delle aree da investigare, indicando laddove possibile un set di analiti di base da ricercare in tutti i siti;
- b. Che l'ARPAC, con nota prot. n. 0024099 del 23/04/2014, ha trasmesso il "Documento di Linee Guida per l'esecuzione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.";

RITENUTO

- a. Di dover approvare il "Documento di Linee Guida per l'esecuzione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.", redatto da ARPAC;
- b. Di dover dare atto che il citato documento sarà integralmente recepito nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Bonifica, in fase di definizione;
- c. Di dover stabilire che l'esecuzione delle indagini preliminari, disciplinate dall'art. 242 del D. Lgs. n. 152/06, è obbligatoria per i siti subperimetrati nell'ambito degli ex SIN (Allegato 4 al PRB tabelle 4.2, 4.3, 4.5, 4.6 e subperimetrazione SIN Bacino Idrografico del Fiume Sarno di cui alla Conferenza di Servizi MATTM del 24/07/2012) e non sottoposti ancora ad indagini o caratterizzazione, rinviando, per i siti di cui all'Allegato 5 al PRB, ai Comuni interessati le valutazioni in ordine alla necessità o meno di procedere all'esecuzione delle suddette indagini;

VISTI

- ✓ il Piano Regionale di Bonifica;
- ✓ il D.M. n. 7/2013;
- ✓ la nota MATTM prot. n. 2474/TRI del 24/01/2014;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'UOD Bonifiche,

DECRETA

Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte:

- 1. di approvare il "Documento di Linee Guida per l'esecuzione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.", redatto da ARPAC e allegato al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale;
- 2. di dare atto che il citato documento sarà integralmente recepito nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Bonifica, in fase di definizione;
- 3. di stabilire che l'esecuzione delle indagini preliminari, disciplinate dall'art. 242 del D. Lgs. n. 152/06, è obbligatoria per i siti subperimetrati nell'ambito degli ex SIN (Allegato 4 al PRB tabelle 4.2, 4.3, 4.5, 4.6 e subperimetrazione SIN Bacino Idrografico del Fiume Sarno di cui alla Conferenza di Servizi MATTM del 24/07/2012) e non sottoposti ancora ad indagini o caratterizzazione, rinviando, per i siti di cui all'Allegato 5 al PRB, ai Comuni interessati le valutazioni in ordine alla necessità o meno di procedere all'esecuzione delle suddette indagini;
- 4. di notificare il presente provvedimento alle U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti della DG Ambiente ed Ecosistema, autorità competenti ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- 5. di pubblicare il presente provvedimento comprensivo di allegato sul BURC e sul sito web ufficiale della Regione Campania, nella sezione La Regione Informa, al fine di darne la massima diffusione ai soggetti pubblici e privati interessati;
- 6. di inviare copia del presente provvedimento al MATTM e all'Assessore Regionale all'Ambiente.

Dr. Michele Palmieri